



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000)

Con i poteri:

Della Giunta Comunale

Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 33 del 17.06.2022

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

L'anno 2022 il giorno **diciasette** del mese di **giugno** alle ore **12:30** in videoconferenza si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	X	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2022**

Il Responsabile del settore tributi

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 363/2021/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 30/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 12.367.511,00, come approvato dall'EdA Napoli2 con determinazione n. 40 del 06/05/2022;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a

cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

- che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 69. limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'articolo 52, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 31 luglio 2021;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Propone di deliberare

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sotto riportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999:

3. di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 40 del 06/05/2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

- sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, succeduta alla Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013

4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Marano 10/05/2022

Il Responsabile del settore tributi

Dott. Paolo D'Auria



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio

Letta la proposta del Responsabile

Visti

- il regolamento comunale per la TARI, approvato con delibera n. 2 del 30/07/2021;
- Valutata
- la necessità di approvare per il 2022 le tariffe TARI anno 2022
- - l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- - il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- - i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- - con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- - che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- - che con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 30/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;
- **RICHIAMATO:**
- - l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- - in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- **VISTO:**
- - il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- **TENUTO CONTO** che:

- - le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- - dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- - le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- - le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- DATO ATTO che:
- - secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 12.367.511,00, come approvato dall'EdA Napoli2 con determinazione n. 40 del 06/05/2022;
- PRESO ATTO:
- - dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- RITENUTO:
- - di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- - pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DATO ATTO che:
- - ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- - in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- - la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,

ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

- - la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- - che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 69. limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'articolo 52, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 31 luglio 2021;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del settore Tributi ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022"" e quindi conseguenzialmente approvare:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sotto riportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999:
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 48 del 22 luglio 2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, succeduta alla Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013
4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Allegato "A"

Codice	Anno 2022	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	OCCUPANTE 1	0,98	157,15
2	OCCUPANTI 2	1,13	282,88
3	OCCUPANTI 3	1,23	314,31
4	OCCUPANTI 4	1,31	345,74
5	OCCUPANTI 5	1,33	455,75
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,28	534,33
11	BOX OCCUPANTE 1	0,49	-
12	BOX OCCUPANTI 2	0,56	-
13	BOX OCCUPANTI 3	0,61	-
14	BOX OCCUPANTI 4	0,65	-
15	BOX OCCUPANTI 5	0,66	-
16	BOX OCCUPANTI 6 O PIU'	0,64	-
	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI		
1	CULTO	1,25	3,66
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,30	3,77
	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA		
3	DIRETTA	1,22	3,57
	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI		
4	SPORTIVI	2,05	5,99
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,63	4,76
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,58	4,61
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,90	11,39
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,99	8,69
9	CASE DI CURA E RIPOSO	3,02	8,80
10	OSPEDALI	3,96	11,52
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,24	9,42
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,19	6,34
	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE,		
13	CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,13	9,05
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,15	12,09
	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,		
15	TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,52	7,32
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,60	11,25
	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,		
17	BARBIERE, ESTETISTA	3,74	10,61
	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,		
18	IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,88	8,33
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,82	11,07
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,60	7,54
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,55	7,42
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,41	27,37
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,06	20,48
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	7,09	20,58
	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E		
25	FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	6,37	18,29
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,54	16,00
	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL		
27	TAGLIO	12,24	35,60
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6,09	17,37
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	22,82	66,34
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	5,29	15,36

Comune di MARANO

[Indietro](#)

Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

Coefficienti utenze domestiche

Componenti	Coefficiente Ka	Coefficiente Ka Applicato	Coefficiente Kb Minimo	Coefficiente Kb Medio	Coefficiente Kb Massimo	Coefficiente Kb Applicato
1	0.81	<input type="text" value="0,81"/>	0.6	0.8	1	<input type="text" value="1,00"/>
2	0.94	<input type="text" value="0,94"/>	1.4	1.6	1.8	<input type="text" value="1,80"/>
3	1.02	<input type="text" value="1,02"/>	1.8	2	2.3	<input type="text" value="2,00"/>
4	1.09	<input type="text" value="1,09"/>	2.2	2.6	3	<input type="text" value="2,20"/>
5	1.10	<input type="text" value="1,10"/>	2.9	3.2	3.6	<input type="text" value="2,90"/>
6 o più	1.06	<input type="text" value="1,06"/>	3.4	3.7	4.1	<input type="text" value="3,40"/>

[Indietro](#)

Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

Comune di MARANO

Indietro

Passa alla pagina:

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Codice	Attività'	Coefficiente Kc Minimo	Coefficiente Kc Massimo	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Kd Minimo	Coefficiente Kd Massimo	Coefficiente Kd applicato
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0.45	0.63	<input type="text" value="0,45"/>	4.00	5.50	<input type="text" value="4,00"/>
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0.33	0.47	<input type="text" value="0,47"/>	2.90	4.12	<input type="text" value="4,12"/>
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0.36	0.44	<input type="text" value="0,44"/>	3.20	3.90	<input type="text" value="3,90"/>
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0.63	0.74	<input type="text" value="0,74"/>	5.53	6.55	<input type="text" value="6,55"/>
5	STABILIMENTI BALNEARI	0.35	0.59	<input type="text" value="0,59"/>	3.10	5.20	<input type="text" value="5,20"/>
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0.34	0.57	<input type="text" value="0,57"/>	3.03	5.04	<input type="text" value="5,04"/>
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1.01	1.41	<input type="text" value="1,41"/>	8.92	12.45	<input type="text" value="12,45"/>
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0.85	1.08	<input type="text" value="1,08"/>	7.50	9.50	<input type="text" value="9,50"/>
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0.90	1.09	<input type="text" value="1,09"/>	7.90	9.62	<input type="text" value="9,62"/>
10	OSPEDALI	0.86	1.43	<input type="text" value="1,43"/>	7.55	12.60	<input type="text" value="12,60"/>
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0.90	1.17	<input type="text" value="1,17"/>	7.90	10.30	<input type="text" value="10,30"/>
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0.48	0.79	<input type="text" value="0,79"/>	4.20	6.93	<input type="text" value="6,93"/>
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA,	0.85	1.13	<input type="text" value="1,13"/>	7.50	9.90	<input type="text" value="9,90"/>

	LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI						
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1.01	1.50	1,50	8.88	13.22	13,22
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0.56	0.91	0,91	4.90	8.00	8,00
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1.19	1.67	1,30	10.45	14.69	12,30
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1.19	1.50	1,35	10.45	13.21	11,60
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0.77	1.04	1,04	6.80	9.11	9,11
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0.91	1.38	1,38	8.02	12.10	12,10
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.33	0.94	0,94	2.90	8.25	8,25
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.45	0.92	0,92	4.00	8.11	8,11
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3.40	10.28	3,40	29.93	90.50	29,93
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2.55	6.33	2,55	22.40	55.70	22,40
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	2.56	7.36	2,56	22.50	64.76	22,50
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI,	1.56	2.44	2,30	13.70	21.50	20,00

GENERI
ALIMENTARI

26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.56	2.45	2,00	13.77	21.55	17,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4.42	11.24	4,42	38.93	98.90	38,93
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.65	2.73	2,20	14.53	23.98	19,00
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3.35	8.24	8,24	29.50	72.55	72,55
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0.77	1.91	1,91	6.80	16.80	16,80

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Indietro

Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Area Economico Finanziaria

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022



Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE AREA Dott. Paolo D'Auria</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>10/5/2022</u> Il Responsabile  </p>
<p>IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario </p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ Il Responsabile  </p>

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


dott.ssa Gerardinna BASILICATA

dott.Giuseppe GARRAMONE

dott.Valentino ANTONETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO



PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 22.06.2022

Marano di Napoli li

22.06.2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li

22.06.2022

IL RESPONSABILE



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE